

## CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le presenti Condizioni Generali (di seguito, **"Condizioni Generali"**) hanno lo scopo di definire la disciplina negoziale che regolerà l'acquisto di prestazioni professionali (di seguito **"Prestazioni"** o **"Servizi"**), congiuntamente alle clausole speciali eventualmente contenute nell'ordine di acquisto (di seguito, **"Ordine"**) ovvero nel Contratto, accordo quadro o lettera d'incarico (di seguito, **"Contratto"** o **"Accordo"**) pattuiti tra il Fornitore (di seguito, **"Fornitore"**) e una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, **"Acquirente"** o **"Committente"** o **"Acquirente"**) e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Acquirente e Fornitore sono singolarmente designati come **"Parte"** e collettivamente come **"Parti"**.

### 1 ORDINE

- 1.1 Gli Ordini si intendono emessi in riferimento e applicazione delle Condizioni Generali e, unitamente ad esse, costituiscono insieme ai Contratti, ove presenti, i soli documenti che disciplinano la fornitura richiesta, oltre ai documenti in essi richiamati.
- 1.2 Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'Ordine inviandogli specifica conferma. Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale conferma d'ordine, il Contratto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora l'Acquirente accetti i Prodotti consegnatigli dal Fornitore in base all'Ordine.
- 1.3 Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano eventualmente allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente.
- 1.4 In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le eventuali condizioni speciali pattuite e sottoscritte in deroga e contenute negli Ordini/Contratti, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali.
- 1.5 L'Acquirente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione delle presenti Condizioni Generali, comunicandola al Fornitore anche mediante segnalazione di pubblicazione della versione aggiornata sul proprio sito internet e richiedendo allo stesso di sottoscriverla per accettazione.

### 2 AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI E QUALIFICHE

- 2.1 Il Fornitore garantisce e dichiara di possedere tutti i requisiti, i permessi, le autorizzazioni e le qualifiche tecnico-professionali necessarie per l'esecuzione delle Attività in conformità con la normativa vigente.
- 2.2 Il Fornitore si impegna a mantenere valide ed efficaci tali abilitazioni per tutta la durata del Contratto.

### 3 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E TRASFERIMENTO

- 3.1 Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare, o altrimenti trasferire i propri diritti e/o obblighi in tutto o in parte, il Contratto o i crediti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto della Committente.
- 3.2 La Committente si riserva il diritto di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Rentokil Initial o a qualsiasi società terza in caso di fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, previa comunicazione scritta al Fornitore.

### 4 CONFLITTO D'INTERESSE

- 4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che l'esecuzione delle Attività non comporta e non comporterà alcun conflitto di interesse, diretto o indiretto, con gli interessi della Committente e/o del Gruppo Rentokil Initial..

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



5

## ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- 5.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire le Attività con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e in conformità alle specifiche contrattuali, alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 5.2 Qualsiasi ritardo, sospensione o interruzione nell'esecuzione delle Attività dovrà essere prontamente comunicato alla Committente.

6

## RITARDO NELL'ADEMPIMENTO E TERMINI ESSENZIALI

- 6.1 Qualora il Fornitore sia in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligo, la Committente potrà, senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, richiedere un indennizzo per il ritardo.
- 6.2 I termini di consegna e/o completamento delle Attività indicati nell'Ordine o Contratto sono da considerarsi essenziali.

7

## CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

- 7.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore sono quelli stabiliti nell'Ordine o Contratto e si intendono al netto di IVA. Essi comprendono tutte le spese e gli oneri relativi all'esecuzione delle Attività.
- 7.2 Il pagamento avverrà secondo i termini stabiliti nell'Ordine o Contratto, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa verifica della corretta esecuzione delle Attività.
- 7.3 Qualsiasi aumento dei corrispettivi successivi al periodo di durata originaria del Contratto dovrà essere soggetto a un tetto massimo definito dal valore ISTAT FOI e potrà essere richiesto dal Fornitore non più di una volta all'anno, previa comunicazione scritta con almeno 90 giorni di preavviso.
- 7.4 In caso di ritardo nei pagamenti imputabile alla Committente, gli interessi di mora saranno limitati al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato del 2% (due per cento) annuo, e si applicheranno solo decorsi 30 giorni dalla data in cui la Committente è stata formalmente notificata del ritardo nel pagamento.
- 7.5 La Committente avrà il diritto di compensare o detrarre dai pagamenti dovuti al Fornitore qualsiasi importo dovuto dal Fornitore alla Committente o ad altra società del Gruppo Rentokil Initial.

8

## DIRITTO DI RECESSO

- 8.1 Fatto salvo il diritto di risoluzione per inadempimento, la Committente avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi per iscritto al Fornitore, corrispondendo il corrispettivo per le Attività svolte fino alla data di efficacia del recesso.

9

## CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 9.1 Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 cod.civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione dell'Ordine/ Contratto su iniziativa dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. le seguenti ipotesi:
- 1) in generale, il manifestarsi di situazioni nell'ambito dell'organizzazione del Fornitore che ne palesino l'imminente dissesto funzionale e/o organizzativo e/o l'imminente incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni contrattuali nei confronti della Committente;
  - 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
  - 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati all'Acquirente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del fornitore medesimo;
  - 4) ritardo nell'esecuzione dei Servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore
  - 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali;
  - 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni richieste per lo svolgimento dei Servizi;
  - 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso l'Acquirente;

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza e sottoposizione del Fornitore ad un procedimento penale o condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- 9) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di anti-schiavitù nonché alle prescrizioni del Modern Slavery Statement e sottoposizione del Fornitore a procedimento penale per un fatto integrante reato ai sensi del Modern Slavery Act del 2015;
- 10) conflitti di interesse, che ad insindacabile giudizio dell'Acquirente, non consentano il regolare svolgimento dei Servizi;
- 11) violazione di quanto stabilito negli artt. 12 e 15 delle presenti Condizioni Generali.

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ordine/Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione dell'Acquirente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata oppure PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa del Fornitore, l'Acquirente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dovuti all'inadempimento del Fornitore e alla risoluzione anticipata del contratto, in particolare si riserva la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.

In tutti i casi di passaggio a Fornitore terzo indicato dall'Acquirente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dall'Acquirente stesso per il buon esito del passaggio.

## 10 DURATA E RINNOVO

10.1 Il Contratto avrà la durata stabilita nell'Ordine o Contratto

10.2 Gli accordi non devono prevedere il rinnovo automatico. Qualora sia prevista una clausola di rinnovo automatico, la durata di tale rinnovo non potrà in ogni caso essere superiore a 12 (dodici) mesi.

## 11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, CAMBIO DI CONTROLLO E INSOLVENZA

11.1 In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 9, la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta in caso di:

- a) Inadempimento grave e sostanziale da parte del Fornitore ad una qualsiasi delle obbligazioni previste, qualora tale inadempimento non sia sanato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di una diffida scritta della Committente.
- b) Qualsiasi Change of Control del Fornitore (intendendosi per "Change of Control" il mutamento della maggioranza dei diritti di voto o la cessione della società o del ramo d'azienda) che non sia stato notificato e accettato preventivamente per iscritto dalla Committente.
- c) Apertura di una procedura concorsuale (inclusa la liquidazione, fallimento, concordato preventivo) a carico del Fornitore o la sua dichiarazione di insolvenza o la sottoposizione a procedure equivalenti.

11.2 Il Fornitore potrà risolvere il Contratto solo in caso di grave e sostanziale violazione da parte della Committente dei propri obblighi di pagamento, qualora tale inadempimento non sia sanato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di una diffida scritta del Fornitore.

## 12 GARANZIA E VIZI

12.1 Il Fornitore garantisce che le Attività saranno eseguite a regola d'arte e che i risultati (deliverables) non presenteranno vizi o difformità rispetto a quanto richiesto.

12.2 In caso di vizi, la Committente avrà il diritto di richiedere la riparazione o sostituzione gratuita entro un termine congruo, o in alternativa la riduzione del corrispettivo o la risoluzione del Contratto.

## 13 RISARCIMENTO DANNI

13.1 Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, che la Committente dovesse subire a causa di inadempimento, colpa o dolo del Fornitore nell'esecuzione delle Attività.

## 14 ASSICURAZIONE

14.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere valide ed efficaci, a proprie spese, adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile professionale e per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCO/RCT) con massimali adeguati alla natura delle Attività.

14.2 Il Fornitore dovrà inoltre mantenere una polizza di Responsabilità Civile Informatica (Cyber Liability Insurance) con massimali congrui all'espletamento dell'oggetto della prestazione.

14.3 Tutte le coperture assicurative dovranno essere mantenute valide per l'intera durata del Contratto e, per quanto riguarda la Responsabilità Civile e Informatica, per un periodo non inferiore a 7 (sette) anni successivi alla sua cessazione.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



## 15 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

- 15.1** Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni confidenziali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del Contratto.
- 15.2** Tali informazioni non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare.
- 15.3** Il Fornitore non è autorizzato a utilizzare il nome, la denominazione sociale o i marchi della Committente o di qualsiasi società del Gruppo Rentokil Initial a scopo pubblicitario, promozionale o di marketing, ivi inclusi comunicati stampa o riferimenti sul proprio sito web, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

## 16 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE

- 16.1** Tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi, a titolo esemplificativo, copyright, brevetti, design e know-how) relativi ai risultati, prodotti o servizi (i "Deliverables") creati, sviluppati o forniti dal Fornitore nell'ambito del Contratto saranno di proprietà esclusiva della Committente o della società designata del Gruppo Rentokil Initial, dal momento della loro creazione..
- 16.2** Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo del trasferimento irrevocabile di tali diritti di proprietà intellettuale.
- 16.3** Nel caso in cui per l'utilizzo dei Deliverables sia necessaria l'utilizzazione di Proprietà Intellettuale preesistente del Fornitore (la "Proprietà Preesistente"), il Fornitore concede alla Committente e al Gruppo Rentokil Initial una licenza gratuita, irrevocabile, mondiale e sublicenziabile per l'uso, la riproduzione e la modifica di tale Proprietà Preesistente per lo scopo dell'utilizzo dei Deliverables.
- 16.4** Il Fornitore manleva la Committente e il Gruppo Rentokil Initial da qualsiasi pretesa di terzi relativa alla violazione dei loro diritti di Proprietà Intellettuale derivante dai Deliverables o dall'uso della Proprietà Preesistente.
- 16.5** Divieto di cessione. Non sarà consentita alcuna cessione o trasferimento o utilizzo di dati o diritti di proprietà intellettuale del Gruppo o di terzi, inclusi marchi, know-how o accordi di affiliazione.

## 17 INDENNIZZO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 17.1** Indennizzo del Fornitore (Manleva): Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente e le società del Gruppo Rentokil Initial da qualsiasi perdita, danno, costo o spesa (incluse le spese legali) derivante da:
- a) Inadempimento da parte del Fornitore di qualsiasi obbligo contrattuale.
  - b) Violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.
  - c) Qualsiasi violazione delle leggi in materia di Protezione Dati, Riservatezza, Anti-Corruzione, Schiavitù Moderna, Sanzioni e Prevenzione Evasione Fiscale
- 17.2** Limitazione di Responsabilità del Fornitore (Massimale): Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 19.3, la responsabilità massima del Fornitore per l'inadempimento del Contratto sarà limitata a un importo pari al totale dei corrispettivi pagati al Fornitore per i 12 (dodici) mesi precedenti la data dell'evento dannoso.
- 17.3** Esclusioni dal Massimale: La limitazione di responsabilità di cui al punto 19.2 NON si applica e la responsabilità del Fornitore sarà ILLIMITATA in caso di:
- a) Danno o perdita causati da frode, dolo o colpa grave del Fornitore.
  - b) Morte o lesioni personali.
  - c) Violazione della Riservatezza (Art. 15), della Protezione Dati (Art. 18) e delle clausole di Compliance (Art. 17).
  - d) Violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale (Art. 16)
- 17.4** Limitazione di Responsabilità della Committente: La responsabilità della Committente nei confronti del Fornitore derivante dal Contratto sarà limitata esclusivamente ai danni diretti e non sarà in alcun caso superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati al Fornitore per i 12 (dodici) mesi precedenti la data dell'evento dannoso. La Committente non sarà responsabile per danni indiretti, incidentali, consequenziali, perdita di profitto, perdita di reputazione o perdite di avviamento.
- 17.5** Fermo restando il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni subiti in conformità con la disciplina generale prevista dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge applicabile, le Parti convengono espressamente che, nell'ambito del presente Accordo, la Committente non fornirà alcuna garanzia esplicita né alcuna manleva o indennizzo di qualsivoglia natura a favore del Fornitore.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



## 18 LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

- 18.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 18.2 Qualsiasi controversia relativa e/o riferibile al Contratto di Acquisto sarà di competenza esclusiva del Foro del luogo ove l'Acquirente ha sede legale, fatta salva la facoltà per l'Acquirente stesso di adire ogni altro Foro competente.

## 19 CODICE DI CONDOTTA. CLAUSOLE ANTI-CORRUZIONE

- 19.1 Il Fornitore dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. Il Fornitore si impegna in ogni caso, nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti, ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL ITALIA nel proprio Codice di Condotta reso disponibile ai terzi all'indirizzo: <http://www.rentokil-initial.it> e [www.initial.it](http://www.initial.it), che dichiara di conoscere.
- 19.2 Il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale o i propri incaricati, a non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità, in connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. (c.d. clausola anti-corruzione)  
Il Fornitore si impegna ad informare senza indugio l'Acquirente:(i) qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001; (ii) venga condannata con sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati; (iii) si trovi in situazioni di conflitto di interesse;  
(iv) qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.
- 19.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti del presente Contratto costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore che legittimerà l'Acquirente a risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata a/r oppure PEC, fatti salvi i diritti della Committente di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento del presente Contratto e della sua risoluzione anticipata.

## 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 20.1 Le Parti, ciascuna nell'ambito della propria competenza, quali titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali comunque conosciuti in occasione della emissione/stipula/esecuzione dell'Ordine/Contratto, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), nonché di ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, "**Normativa Privacy**").
- 20.2 La Committente informa che i dati personali del Fornitore persona fisica, dei dipendenti del Fornitore addetti all'esecuzione dell'Ordine/Contratto (di seguito, "**Personale**") conosciuti dall'Acquirente saranno trattati da questa in qualità di titolare del trattamento conformemente alla Normativa Privacy e all'informativa privacy pubblicata sul sito internet [www.rentokil-initial.it](http://www.rentokil-initial.it) che il Fornitore si obbliga a conoscere e a portare a conoscenza di tutto il suo Personale.
- 20.3 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto degli obblighi e dei principi della Normativa Privacy e, al riguardo si impegna, anche per il proprio Personale, a rispettarne le relative prescrizioni e procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di violazione della Normativa Privacy.
- 20.4 Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di una o più categorie di interessati di cui l'Acquirente ne è titolare del trattamento, quest'ultima designerà il Fornitore quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con specifico e separato atto di nomina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito, "**Atto di Nomina**"). In relazione a quanto precede, il Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alla Normativa Privacy.  
Si precisa, in ogni caso, che la mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale anche ai fini della eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.
- 20.5 Il Fornitore, qualora nominato responsabile del trattamento dei dati personali mediante Atto di Nomina è tenuto a:
- rispettare gli obblighi previsti nell'Atto di Nomina;

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- b) rispettare le direttive impartite dall'Acquirente, che si intenderanno vincolanti senza necessità di ulteriori accettazione da parte del Fornitore;
- c) mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy.

**20.6** Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, anche ai fini dell'eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.

**20.7** Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne l'Acquirente da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi derivanti dalla violazione da parte del Fornitore dei citati obblighi e principi previsti dalla Normativa Privacy.

## 21 ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÀ E TRATTA DI ESSERI UMANI

**21.1** Il Fornitore si impegna a prevedere e attuare, sotto la propria responsabilità, adeguati standard, procedure e controlli aziendali al fine di assicurare la conformità al codice di condotta dell'Acquirente (pubblicato su [www.rentokil-initial.it](http://www.rentokil-initial.it) e [www.initial.it](http://www.initial.it)), nonché a tutte le normative ambientali, le leggi sul lavoro e le migliori prassi di settore.

**21.2** Il Fornitore è tenuto a:

- a) esaminare attentamente il codice di condotta dell'Acquirente; e
- b) assicurare che il codice di condotta dell'Acquirente sia reso pubblico a tutti i dipendenti, direttori e fornitori del Fornitore e che tutti rispettino le disposizioni contenute nel codice di condotta medesimo.

**21.3** Nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Contratto, il Fornitore garantisce che:

- a) conosce, rispetta e applica il Codice dei Fornitori e il Modern Slavery Statement 2018, approvati dal Gruppo Rentokil Initial e pubblicati sul sito [www.rentokil-initial.it](http://www.rentokil-initial.it) e [www.initial.it](http://www.initial.it);
- b) rispetta tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici di volta in volta in vigore volti a contrastare atti di schiavitù e tratta di esseri umani, incluso, ma non limitato al Modern Slavery Act del 2015; e
- c) si astiene dal compiere attività, pratiche o condotte che integrino reato ai sensi e per gli effetti delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act del 2015.

**21.4** Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 13.1, 13.2 e 13.3 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata a/r oppure PEC, fatti salvi i diritti della Committente di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento del presente contratto e della sua risoluzione anticipata.

## 22 OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EXD. Lgs. 231/2001 E MANLEVA.

**22.1** Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio Personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito [www.rentokil-initial.it](http://www.rentokil-initial.it) e [www.initial.it](http://www.initial.it). La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il Fornitore manleva l'Acquirente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

## 23 AUDIT

**23.1** L'acquirente si riserva il diritto di effettuare audit, a proprie spese, per verificare la conformità dei prodotti con l'accordo e chiedere documenti e/o informazioni necessari per tale scopo. L'audit dell'Acquirente può avvenire in orari di lavoro del Fornitore ragionevoli e con un congruo preavviso.

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

**POSTILLA** Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli delle Condizioni Generali:

Art. 3 Divieto di cessione del Contratto e del credito; Diritto di cessione del Contratto da parte dell'Acquirente.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- Art. 5 Obblighi di vigilanza e responsabilità del Fornitore sull'esecuzione delle Attività.
- Art. 6 Disciplina del Ritardo e previsione dei Termini essenziali.
- Art. 7 Disciplina dei Corrispettivi e Pagamenti, in particolare la limitazione degli interessi di mora a carico dell'Acquirente e il diritto di compensazione dell'Acquirente.
- Art. 8 Diritto di recesso unilaterale dell'Acquirente e obbligo di risarcimento limitato in caso di recesso.
- Art. 9 Clausola Risolutiva Espressa, con integrazione di nuovi motivi di risoluzione di diritto (inclusi Change of Control, procedure concorsuali e inadempimenti di compliance).
- Art. 10 Previsione della Durata e limitazioni al rinnovo automatico.
- Art. 12 Garanzia e Vizi, con specificazione dei rimedi e degli oneri a carico del Fornitore.
- Art. 14 Obblighi Assicurativi, in particolare la Cyber Liability Insurance e la durata settennale delle coperture post-cessazione.
- Art. 15 Obblighi di Riservatezza (Informazioni Confidenziali) e responsabilità illimitata in caso di violazione.
- Art. 16 Proprietà Industriale e/o Intellettuale, in particolare la cessione automatica e irrevocabile della Proprietà Intellettuale dei deliverables e l'obbligo di manleva da parte del Fornitore.
- Art. 17 Indennizzo e Limitazione di Responsabilità, in particolare il massimale di responsabilità del Fornitore e le esclusioni dal massimale che comportano responsabilità illimitata (Art. 17.3), l'esclusione di indennizzo per l'Acquirente (Art. 17.5) e la limitazione di responsabilità dell'Acquirente (Art. 17.4).
- Art. 18 Legge Applicabile e Foro Competente Esclusivo.
- Art. 19 Clausole Anti-Corruzione (Codice di Condotta) e obbligo di manleva.
- Art. 20 Trattamento dei Dati Personali e obbligo di manleva per il Fornitore.
- Art. 21 Etica Aziendale, Anti-Schiavitù e Tratta di esseri umani.
- Art. 23 Diritto di Audit.

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025

